



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/12/2020 (punto N 7)

Delibera

N 1663

del 29/12/2020

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Mauro MACCARI

Direttore Carlo Rinaldo TOMASSINI

Oggetto:

Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2021 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1592/2019

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione GR n.1592/2019 “Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2020 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1480/2018”, con la quale sono state confermate, con validità fino al 31 dicembre 2020 le misure straordinarie di sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore difficoltà nell'accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria.

Ritenuto opportuno proseguire fino al 31 dicembre 2021 le suddette azioni di sostegno prevedendo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (codice esenzione E90);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico - appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (codice esenzione E91);
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (codice esenzione E92).

Precisato che:

- per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;
- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;
- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;

Vista la D.G.R. n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009.

Vista in particolare la previsione del DM 11/12/2009 in base alla quale i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione in difformità dalle informazioni presenti negli elenchi degli assistiti esenti di cui all'art. 1 comma 3 del decreto medesimo, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione valida per l'anno solare in corso e fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone.

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell'esenzione dovuto alla situazione emergenziale COVID-19, di introdurre le proroghe fino al 31 marzo 2021 per le autocertificazioni E90, E91 ed E92 in scadenza il 31/12/2020

A voti unanimi

DELIBERA

1. di confermare per tutto l'anno solare 2021 (1° gennaio - 31 dicembre 2021) le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica prevedendo il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (**cod.E90**);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico - appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (**cod.E91**);
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (**cod.E92**);

2. di precisare che:

- i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, possono avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02;
- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;
- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;

3. di stabilire che gli attestati di esenzione E90, E91 e E92 in scadenza il 31 dicembre 2020 conservino la loro validità fino al 31 marzo 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007"

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale

Il Dirigente Responsabile
MAURO MACCARI

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI